

Papiani - Communista

C.S.S.R. COMMUNICATIONES

SANT'ALFONSO

C. P. 2458

00100 ROMA, ITALIA

APPROVAZIONE DELLE NOSTRE COSTITUZIONI

NUMERO 14

15 FEBBRAIO 1982

- 1° Storia dell'Approvazione delle nostre Costituzioni rinnovate.
- 2° Una pagina della nostra storia: approvazione della Regola di Benedetto XIV.

Come vi è stato comunicato dalla lettera del p. Generale - in data 11 febbraio 1982 - la S. Sede ha approvato le nostre Costituzioni. A llegata alla lettera una copia del Decreto ufficiale di approvazione che porta la data del 2 febbraio 1982.

Alcuni di domanderanno: Perchè si è dovuto attendere tanto?
Cos'è cambiato? Cosa ha detto la S. Sede?

Vorrei in questo numero rispondere a tali quesiti. Essendo, oltre che Consigliere Generale anche Procuratore, ho delle informazioni di prima mano sulle diverse fasi di questa approvazione. Non si tratta di un rapporto ufficiale. In seguito riceverete un commento più dettagliato. (segue a pag. 2..)

COSTITUZIONI, E REGOLE

Della Congregazione de' Sacerdoti sotto il titolo del Santissimo Redentore.

Poiche il fine dell'Istituto del Santissimo Redentore, altro non si è, che di unire Sacerdoti Secolari, che convivano, e che cerchino con impegno imitare le Virtù, ed Esempj del Redentore Nostro Gesù Cristo, specialmente impiegandosi in predicare a Poveri la Divina parola: pertanto i Fratelli di questa Congregazione coll'autorità degli Ordinarij, a' quali vivran sempre soggetti, attenderanno in ajutare la gente sparsa per la Campagna, e Paesetti Rurali, più privi, e destituti di spirituali soccorsi, e con Missioni, e con Catechismi, e con spirituali esercizi. A tal fine le loro Case debbano stabilirsi, per quanto si potrà, fuori de' Paesi, in quella

Riproduzione a grandezza reale dell'inizio della Regola di Benedetto XIV. Le pagine sono al doppio di questa dimensione. Con il testo Papale di approvazione le Costituzioni formano 19 pagine. E' stato stampato dalla Tipografia della Camera Apostolica. L'autenticazione porta la data del 2 aprile 1749... (segue a pag. 7 e 8)

APPROVAZIONE DELLE NOSTRE COSTITUZIONI (segue da pag.1)

LA CONGREGAZIONE PREPARA LA REVISIONE DEL TESTO DELLA REGOLA

Il Motu proprio Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966 chiedeva agli Istituti religiosi di rivedere le loro Costituzioni. In una parola: il Documento dava per la revisione le seguenti direttive: lo spirito del Fondatore, il fine specifico e le sane tradizioni dovevano essere conservate. La Regola doveva contenere le norme giuridiche indispensabili, senza moltiplicarle all'eccesso. Ci doveva essere un buon equilibrio tra gli elementi spirituali e gli elementi giuridici. Dovevano essere eliminate le norme in disuso. Bisognava includere nei Direttori ciò che dipendeva dalle circostanze di tempo e di luogo.

Il Capitolo Generale speciale richiesto dal Motu proprio si tenne nelle sessioni del 1967 e del 1969. Questo Capitolo ha elaborato il testo delle Costituzioni e Statuti che noi conosciamo. L'Ecclesiae Sanctae prevedeva, che, prima che le Costituzioni fossero sottoposte alla S. Sede, intercorresse un certo tempo di sperimentazione. Il Capitolo del 1973 decideva di attendere il Capitolo seguente previsto per il 1979 per sottoporre le Costituzioni all'approvazione. Ma siccome alcuni contestavano la fedeltà dei nuovi testi al tradizionale carisma alfonsiano, il Capitolo del 1973 studiò attentamente il problema e pubblicò un Decreto che specificava che il Capitolo del 1967-1969 aveva seguito fedelmente le prescrizioni di "Ecclesiae Sanctae nella elaborazione delle nuove Costituzioni e Statuti. Inoltre, chiedeva al Consiglio Generale di istituire una Commissione che, in corrispondenza con tutta la Congregazione, studiasse il nuovo testo e presentasse le sue conclusioni al Capitolo del 1979. Furono nominati membri di tale Commissione i PPP. Lasso, Kraxner, Raaponi, O'Donnell e Arboleda.

Tra la fine del 1975 e il mese di Agosto del 1978 la Commissione si riunì 7 volte e tenne 63 sedute. Disgraziatamente solamente il 23% delle nostre Province, Vice-Province e Regioni collaborarono attivamente con la Commissione. Alcuni erano convinti che il lavoro era puramente tecnico e giuridico e che era meglio lasciare il problema in mano agli esperti. Gli altri, a quanto sembra, erano soddisfatti del testo del 1969.

Il lavoro compiuto dalla Commissione facilitò molto le deliberazioni del Capitolo del 1979. Che guaio che il p. Arboleda, segretario della Commissione non abbia avuto un contatore sulla sua macchina da scrivere. Sapremmo quante migliaia di fogli sono passati in questa macchina.

Il Capitolo del 1979 ha approvato quasi del tutto il testo proposto dalla Commissione. Ecco gli esempi di cambiamenti importanti in rapporto al Capitolo del 1969: Veniva riservata al Consiglio Generale l'approvazione delle priorità di una Provincia (cost.17 - la situazione dei " soli viventes" venne chiarita (II Cap. delle Cost. e Statuti) - Venne dichiarato il diritto del Superiore Generale o del suo delegato di partecipare ai Capitoli (Vice-) Provinciali (st.0121.)

Vi è stato anche un certo numero di cambiamenti minori. Inoltre vi sono state delle lunghe discussioni sul voto e giuramento di perseceranza. Ma non è stato modificato.

Il 19° Capiyolo Generale è terminato il 5 ottobre 1979 e decise di sottomettere all'approvazione della S.Sede il testo rielaborato delle nostre Costituzioni.

IL TESTO RIVISTO E' PRESENTATO ALLA S.SEDE.

Il 4 dicembre 1979 il Procuratore Generale presentava al sotto-segretario della S.Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari (SCRIS) 6 esemplari delle Costituzioni rivedute, 6 esemplari degli Statuti Generali e 6 esemplari degli A tti del Capitolo. C'è voluto un po' di tempo, dopo il Capitolo per preparare tutto questo materiale. La lettera che accompagnava questi documenti sollecitava l'approvazione Pontificia delle Costituzioni, presentava l'elenco dei documenti, e descriveva brevemente il lavoro compiuto dai diversi Capitoli che avevano preparato i testi. La lettera era firmata dal p.Generale e dal p.Procuratore.

Il 26 gennaio 1980 la SCRIS approvava provvisoriamente le Costituzioni, cioè dava loro forza di legge fino all'approvazione definitiva. Tra parentesi, il Capitolo Generale aveva stabilito, essendo ciò competenza del Capitolo stesso, che i nuovi Statuti Generali entrassero in vigore il 1° gennaio 1980.

Nella sua lettera del 26 gennaio la SCRIS faceva presente, che essendo molti gli Istituti religiosi che sollecitavano l'approvazione delle Costituzioni, bisognava attendere un certo tempo prima di ricevere l'approvazione definitiva. Non abbiamo ben compreso subito cosa significavano i termini " un certo tempo".

Naturalmente per sapere qualche cosa di preciso, il Procuratore si recava spesso alla Congregazione. " Potrete avere la risposta per Pasqua" gli era stato detto. Ora in materia ho un po' più di esperienza. Ma allora non aveva pensato che indicando la Pasqua, non gli era stato detto di quale anno!

Gli esperti che avevano preparato l'Ecclesiae Sanctae non avevano forse previsto - come mai nella storia della Chiesa - che la S.Sede, sarebbe stata sommersa da una valanga di testi di Costituzioni in attesa dell'approvazione. Ho saputo che solamente in due anni, 300 fascicoli di Costituzioni erano piombati sui tavoli della SCRIS: il che vuol dire uno ogni due giorni. Bisogna aggiungere che il p.Fabrini, cappuccino, responsabile dell'ufficio che tratta tali problemi, era venuto a morire improvvisamente.

Un altro fatto ha influito nel nostro caso: siamo per numero il 7° Istituto clericale nella Chiesa. La SCRIS aveva coscienza che l'approvazione delle nostre Costituzioni poteva costituire un precedente per gli altri. Ma non è questo, a nostro parere, il motivo principale del lungo tempo richiesto per l'approvazione.

PRIMA FASE: MANCAVANO GLI STATUTI.

Leggete con attenzione l'articolo della pag.7 " Una pagina della nostra Storia".E vedrete ciò che è successo al testo della Regola per la quale S.Alfonso sollecitava l'approvazione. Ed Egli era un Santo, un Dottore della Chiesa. Non bisogna dunque meravigliarsi, nè abbandonarsi a sinistre interpretazioni con il pretesto che la S.Sede ci ha chiesto di apportare un certo numero di cambiamenti al testo presentato.

La SCRIS ha come metodo di affidare a degli esperti lo studio di tali problemi. E così due esperti furono chiamati a dire ciò che pensavano delle nostre Costituzioni e a formulare il loro " votum". Le loro conclusioni ci furono comunicate alla fine di marzo 1980.

Il primo degli esperti era molto contento del nostro lavoro:.."Un testo molto buono - scriveva - veramente degno di un grande Istituto Religioso che ha le sue tradizioni e i suoi meriti.. Non è puramente giuridico, ma vi si trova un bel equilibrio tra lo spirituale e il normativo, anche se gli elementi spirituali ed esortativi sono più numerosi che gli elementi puramente giuridici."

Disgraziatamente non erano stati dati a questo esperto, e neppure al secondo, i nostri ultimi Statuti Generali. E così Egli aggiunse alle sue osservazioni generalmente favorevoli all'approvazione una serie di norme particolari che Egli pensava dovessero essere inseriti nelle Costituzioni. Ma le norme che egli indicava si trovavano già tutte negli Statuti Generali.

Quanto al secondo esperto, ebbe le sue perplessità. Egli diceva "che per comprendere le nostre Costituzioni era assolutamente necessario avere in mano gli Statuti Generali". Ma Egli non li aveva. Frattanto, aveva riempito più di 10 pagine per dare il suo parere e fare delle osservazioni...senza avere i famosi Statuti che Egli giudicava indispensabili. Assai stranamente Egli citava ogni tanto gli Statuti del 1969. Faceva inoltre certe osservazioni insolite, questa p.es: bisognava specificare quante volte il Superiore Generale e il suo Consiglio potevano essere rieletti. Il Diritto comune non lo prescrive. Quanto a Benedetto XIV aveva espresso la sua soddisfazione perchè nella Regola primitiva la carica di Rettore Maggiore e dei suoi Consiglieri era a vita. Quando esamino la copia dove sono annotate tutte le osservazioni di questo esperto, io vedo, come nei riguardi del primo, che la maggior parte riguardano dei punti precisati negli Statuti Generali.

Contrariamente al primo esperto che esprime pareri molto positivi, il secondo dichiara: "in base ai metodi abituali delle varie commissioni incaricate dell'esame delle Costituzioni, le presenti sembra non siano state elaborate secondo le norme di "Ecclesiae Sanctae II, 12-14.." E termina affermando: " Vista la mancanza di dettagli giuridici in queste Costituzioni, è assolutamente necessario sapere ciò che contengono gli ultimi Statuti. Il giudizio da esprimere sul testo delle Costituzioni suppone un esame delle Regole da seguire nella loro applicazione."

Come abbiamo già notato, quando abbiamo presentato le Costituzioni ALLA SCRIS per l'approvazione, avevamo allegato 6 copie degli ultimi Statuti Generali. Perchè questi due esperti non hanno interpellato la SCRIS, giacchè come risulta dalle loro espressioni era indispensabile

per loro avere una conoscenza del contenuto degli Statuti per il lavoro che era stato loro affidato?

Se allora gli Statuti fossero stati studiati insieme alle Costituzioni, credo che avremmo avuto il nostro Decreto di approvazione un anno prima.

SECONDA FASE: LA LUNGA ATTESA.

Come abbiamo detto, le osservazioni dei due esperti ci sono state consegnata all'iniz. di marzo 1980. Il Consiglio Generale al completo studiò il problema e preparò una risposta. E incaricò il p.Arboleda di redigere le conclusioni che hanno formato un documento di 12 pagine. Venne presentato alla SCRIS il 18 marzo 1980. Vi era una risposta ai vari punti segnalati dagli esperti. Si affermava che, a nostro parere, tutte le osservazioni avevano un grave difetto, giacchè gli esperti non avevano in mano copia degli Statuti Generali. Quanto alle osservazioni specifiche che ci erano state fatte, il Consiglio Generale stimava di dover difendere ciò che più di 300 Capitolari avevano approvato in tre Capitoli Generali successivi svoltisi in un periodo di 10 anni. Disgraziatamente alcuni membri della SCRIS credettero che eravamo intransigenti. E ci siamo trovati in una specie di situazione conflittuale.

La questione allora venne studiata da una Commissione della SCRIS, cioè da un gruppo di specialisti. In seguito passò all'Assemblea composta dai responsabili della SCRIS. Conclusione: le nostre Costituzioni sarebbero state sottoposte all'esame di altri esperti.

La nota dettagliata che abbiamo ricevuta dalla SCRIS indica che il nuovo esperto ha trasmesso il suo " Votum " il 7 giugno 1980. Un altro " Votum " è del 24 gennaio 1981. L'ultimo " Votum " porta la data del 5 maggio 1981. Tra parentesi la nota totale di spese non raggiunge che 272 dollari USA. Durante tutto questo tempo, una Commissione speciale studia il nostro problema. Per finire, per due interi giorni dal 20 al 22 giugno 1981, l'Assemblea della SCRIS esamina tutto il problema e redige quattro pagine di osservazioni che ci arrivano all'inizio di Luglio con una lettera firmata dal Card.Pironio. Durante tutto questo tempo il Procuratore e il Vice Procuratore si domandano per quando noi possiamo sperare di avere una risposta. Durante l'autunno dell'80, era stato detto al p.Procuratore: "Forse il Bambino Gesù vi porterà qualcosa." Abbiamo pensato, non senza inquietudine, che forse non sarebbe stato il Bambino Gesù a portarci il regalo di Natale, ma piuttosto Gesù adolescente che tornava dal tempio all'età di 12 anni!

TERZA FASE: GLI ULTIMI SEI MESI.

Siamo stati noi i responsabili dell'ultimo ritardo nell'approvazione delle Costituzioni. Verso la fine di maggio, venni a sapere che la decisione era imminente. Per questo rimandai le mie vacanze al mese di novembre, giacchè erano previste per giugno. Speravo che avremmo avuto la risposta della SCRIS prima della partenza dei membri del Consiglio Generale per le Visiste o per le ferie. Quando all'inizio di Luglio

abbiamo ricevuto la risposta, ormai era troppo tardi. Parecchi Consiglieri erano partiti. D'altra parte si trattava di un problema che doveva essere discusso dall'intero Consiglio Generale.

Ciò non è avvenuto che dal 17 al 24 ottobre 1981; Il Consiglio al completo ha potuto studiare i nuovi rilievi e osservazioni della SCRIS. Fu preparato un documento di 19 pagine: da una parte le Costituzioni rivedute; dall'altra le osservazioni della SCRIS e le nostre risposte. Il p. Generale e il p. Procuratore furono incaricati di andare a presentare tale documento e furono autorizzati allo stesso tempo di accettare tutti gli altri cambiamenti minori che fossero stati richiesti.

I due Delegati incontrarono il Card. Pironio il 5 novembre 1981. Egli sembrò soddisfatto delle risposte da noi fatte alle osservazioni della SCRIS e ci espresse il suo vivo desiderio di vedere giunta al termine al più presto possibile la vicenda. Ma a questo punto giunse il tempo in cui il p. Generale e il p. Procuratore si dovevano recare in America del Nord per l'incontro regionale dei Provinciali. Il p. Procuratore poi rimase in America per assistere al Capitolo della Provincia di New Orleans e il p. Generale svolse la Visita in Portogallo. Finalmente il 22 dicembre 1981 essi furono in grado di discutere insieme i diversi punti della nostra ultima risposta con il responsabile di questi problemi presso la SCRIS. Ci si mise d'accordo su alcuni cambiamenti. Venne insistito perchè le Costituzioni dicessero qualcosa sull'importanza della Messa quotidiana. (Costit. 29)

L'ultimo incontro con lo stesso responsabile ebbe luogo il 2 febbraio 1982. Ancora qualche modifica minore dell'ultima ora. E finalmente lo stesso giorno le Costituzioni furono approvate.

COSA HA DETTO LA S. SEDE?

Io penso che bisogna prima di tutto precisare che non è del tutto certo che il S. Padre abbia visto mai le nostre Costituzioni. Non vi sono neanche delle fotografie che presentano il nostro Procuratore che le riceve dalle mani del Papa: ricordiamo il quadro dove si vede il p. Villani che riceve le Regole dalle mani di Benedetto XIV. Essendo così grande il numero di Costituzioni che richiedono l'approvazione, è la SCRIS che riceve la delega per tali questioni.

Nel documento ricevuto all'inizio di Luglio 1981, la SCRIS faceva dei rilievi su 46 delle nostre 148 Costituzioni. Qualche volta si trattava di aggiungere una parola come "madre", nella Costit. 102, o "plenius" nella Costit. 78. Più spesso si è trattato di trasferire nelle Costituzioni alcuni Statuti Generali. Tutto come ai tempi di S. Alfonso. La S. Sede ha chiesto che la Regola avesse una forma più giuridica.

COS'E' CAMBIATO

Il parere del Governo Generale è che non è stato introdotto alcun cambiamento sostanziale nel testo approvato dal Capitolo del 1979.

Nella grande maggioranza dei casi si è trattato di trasferire uno degli Statuti Generali nelle Costituzioni. Queste diventano più esplicite. Praticamente ciò non cambia nulla, giacchè Costituzioni e Statuti costituiscono per noi una sola ed unica legge. (A rischio di offendere i nostri lettori mi permetto di far notare che le Costituzioni formano

la legge fondamentali stabile di un Istituto. Gli Statuti ne sono l'applicazione concreta e pratica. Questa applicazione è molto spesso soggetta a cambiamento (in base alle circostanze di tempo e di luogo. Un Capitolo Generale può modificare gli Statuti. Solo la S.Sede può autorizzare dei cambiamenti nelle Costituzioni. Fine della lezione di Diritto Canonico!)

Tentare di presentare qui l'elenco di tutti i cambiamenti introdotti, porterebbe confusione e noia, giacchè non avete sottomano il nuovo testo. Il nuovo testo sarà stampato subito, come pure le traduzioni nelle varie lingue (cfr. Comunicanda 63)

Termino dunque presentandovi qualche esempio dei cambiamenti più importanti. Per evitare che sia troppo sottolineato l'apostolato sociale, il 3° paragrafo in oggetto è stato ritirato e si trova attualmente negli Statuti Generali(09). I Capitolari ricorderanno le vigorose discussioni avvenute in Capitolo riguardo a tale punto. Dice così: " I Redentoristi non hanno il diritto di essere insensibili al grido dei poveri e degli oppressi, ma devono cercare come aiutarli perchè arrivino da sé stessi a liberarsi dai mali che li opprimono. Non manchi mai nella Proclamazione della Parola di Dio questo elemento essenziale.. " Ci è stato chiesto di fare menzione dell'autorità dell'Ordinario del luogo, nella Costituz. 18. Lo abbiamo introdotto nel quadro del nostro apostolato universale e dell'essenzone.

Qualche frase degli Statuti sulla " Comunità Apostolica" è stata posta nelle Costituz. 21 e 22.. LO Statuto che afferma che noi abbiamo il diritto e il dovere di consacrare un'ora al giorno alla preghiera, oltre l'Ufficio e la Messa, è stato trasferito nelle Costituzioni.. L'oggetto dei voti è stato definito più chiaramente.. Lo Statuto sull'abito religioso è passato nelle Costituzioni. Il ruolo dell'autorità e del Superiore è stato sottolineato in molte Costituzioni.. Un certo numero di Statuti sulla formazione, specialmente durante il Noviziato, sui voti, le promesse eccc. sono stati trasferiti nelle Costituzioni. Il nuovo Testo del Codice di Diritto Canonico ha reso necessari parte di tali cambiamenti.

Molti punti sull'autorità e sulla persona del Superiore Generale sono stati tolti dagli Statuti e messi nelle Costituzioni. Del pari, le qualità richieste per gli uffici di superiore maggiore e di superiore locale vengono ricordati.. Infine, viene dichiarato esplicitamente (148) che coloro che lasciano la Congregazione o che vi sono esclusi non possono pretendere alcuna retribuzione finanziaria per i servizi resi. Ma, se essi si trovano nella necessità, è nostro dovere venire in loro aiuto.

TUTTO E ' BENE QUEL CHE FINISCE BENE.

" Deo Gratias" ! ha scritto il P. Procuratore, quando tutto è finito. Egli ha fatto un pellegrinaggio di ringraziamento a Loreto per ringraziare la Madonna, come aveva fatto il p. Villani nel 1749.

E infine i cambiamenti introdotti non ci devono preoccupare, giacchè la Regola di S. Alfonso è stata modificata più radicalmente. Noi sappiamo ciò che è successo al tempo (cfr; art. a pag. 8). Io ho pensato che tutti i confratello avevano il diritto di sapere ciò che è avvenuto ora. Ecco la ragione dell'articolo che abbiamo scritto.

Roma 14 febbraio 1982.

P. John Ruef CSSR
Proc. e Cons. Generale

I-7

UNA PAGINA DELLA NOSTRA STORIA: L'APPROVAZIONE PONTIFICIA
DELLA REGOLA DI BENEDETTO XIV°.

" Gloria Patri", scrive Villani all'inizio della lettera inviata a S. Alfonso il 28 febbraio 1749, la Congregazione è approvata! Un servitore di Orsini mi ha portato ora la buona notizia ".

Villani era stato delegato a portare a Roma la Regola della Congregazione per l'approvazione Pontificia. Vi arrivò il 13 novembre 1748. Per cominciare il suo compito sembrava enorme. Scriveva in una lettera a S. Alfonso: "Oh! Padre, se voi sapeste come si strabisano qui le cose: più che in tutte le altre parti. Voi dovete avere estrema prudenza e grande riservatezza. Gran Dio! Cosa è avvenuto della semplicità e della sincerità? Parole.. parole.. in promesse.. Ma per i fatti è tutta un'altra cosa!"

Villani ebbe la fortuna di giungere in un posto vicino al quale la famiglia del Card. Orsini aveva vasti possedimenti. Con alcune lettere di raccomandazione in mano, Villani ebbe facilmente accesso al Cardinale. Questi era membro della Congregazione del Concilio alla quale doveva essere sottoposto il problema. Sua Eminenza introdusse rapidamente Villani dal Card. Prefetto che il 23 novembre 1748, delegò il Card. Besozzi, un Cistercense, per studiare la Regola e presentare in seguito le sue conclusioni alla S. Congregazione.

Besozzi fu favorevolmente impressionato dalla Regola e ne raccomandò vivamente l'approvazione ma con le modifiche seguenti: Giacchè vi era un altro Istituto che portava già il nome del SS. mo Salvatore, per evitare confusione il nome della nostra Congregazione sarebbe stato del SS. mo Redentore. Inoltre la disciplina due volte alla settimana; invece che quattro. E infine che si desse alla Regola una forma più giuridica che esortativa. A suo parere, il nuovo Istituto aveva dei grandi meriti: il suo apostolato doveva essere esercitato principalmente in favore dei più abbandonati. Era prevista la Rinnovazione o Ritorno della Missione: cosa nuova che non usava alcuno altro Istituto.

Un certo Padre Sergio, dei Pii Operai, ebbe l'incarico di dare alla Regola la forma giuridica richiesta. Tentiamo di immaginare la reazione del Villani, quando il p. Sergio gli disse che ci sarebbero voluti degli anni per condurre al termine il suo lavoro: in attesa egli poteva ritornarsene a Napoli! Per grazia di Dio, era appena entrato tra i Pii Operai il Sanseverino, un uomo che aveva vissuto un po' di tempo con i Redentoristi.

La sua salute non aveva potuto sopportare il freddo di Deliceto, ma aveva conservato un grande affetto per S. Alfonso e i suoi compagni. Sanseverino parlò con il p. Sergio, e con l'Abate Muscari, tutti e due si misero attivamente al lavoro. Durante la settimana di Natale, condussero a termine il lavoro, che - si diceva - doveva durare degli anni.

Per dare alla nuova Regola la forma giuridica allora di moda, fu modificato l'ordine primitivo delle 12 virtù. A suo posto, venne posta una introduzione sul fine dell'Istituto, seguita da tre capitoli: 1. Missioni e altri Esercizi. 2. Obbligazioni particolari. 3. Governo. Le esortazioni puramente ascetiche e la spiritualità biblica, che caratterizzavano le Regole primitive furono eliminate.

Un punto che non è senza importanza è che in questa Regola di Benedetto XIV venne cambiato di posto il termine "secialmente, nella descrizione

del fine della Congregazione. Nel testo (Cossali) portato a Roma dal Villani, il fine della Congregazione è così presentato: "... per seguire l'esempio del nostro Salvatore Gesù Cristo nel predicare la Parola di Dio ai poveri, specialmente a quelli che sono più abbandonati." La Regola di Benedetto XIV pone la parola " specialmente " dopo " imitare le virtù e l'esempio del nostro Redentore Gesù Cristo..specialmente consacrando alla Proclamazione della Parola di Dio ai poveri."

Si è obiettato che la Regola di Benedetto XIV chiede una imitazione generale di Gesù Cristo, mentre il testo inviato a Roma da S. Alfonso e portato da Villani specificava che i Redentoristi dovevano seguire l'esempio di Gesù Cristo, non semplicemente in genere, ma specificamente nel predicare il Vangelo ai poveri. Così dunque, in accordo con il pensiero del nostro Fondatore - punto molto importante nel contesto di " Ecclesiae Sanctae - la predicazione della Parola di Dio è dell'essenza della nostra vocazione Redentorista. Le nuove Costituzioni seguono dunque bene su questo punto (n.1) il pensiero del nostro Fondatore.

I rilievi fatti dal Card. Besozzi furono inseriti nel testo. Quanto a P. Sergio egli vi aggiunse, di propria iniziativa, alcune pratiche dei Pii Operai come per es. la lettura della Regola nelle " Quattro Tempora". Vi aggiunse anche i due esami di coscienza, la recita quotidiana del Rosario e la recita in comune delle Litanie della B. Vergine. Inoltre, ciascuno fu autorizzato ad avere una copia della Bibbia.

La notizia che la Regola era stata approvata raggiunse Villani il 28 gennaio 1749. Ci volle un mese per la redazione del Decreto ufficiale di approvazione che, come sappiamo, fu firmato dal Papa Benedetto XIV il 25 febbraio 1749. Quando Villani ricevette dal Papa il testo della Regola, temette di dover pagare una forte tassa e allegando la povertà dell'Istituto ne chiese la dispensa. " Ma sono povero anch'io - disse il Papa - Vedete quanti fabbricati ho da pagare." Villani dovette pagare la tassa.

Più tardi venne a sapere che la tassa richiesta era solamente di alcuni scudi.

Compiuto l'ufficio, Villani si recò a Loreto per ringraziare la Madonna per averlo aiutato. Alfonso scompì lo stesso pellegrinaggio nel 1762 prima di essere consacrato Vescovo.

Domenica 7 febbraio u.s. il Papa Giovanni Paolo II ha visitato la Parrocchia di S. Gioacchino in Roma, affidata ai Padri Redentoristi. Il S. Padre è rimasto con noi circa 4 ore.

La cronaca dell'avvenimento nel prossimo numero.

CSSR COMMUNICATIONES

Direttore-Redattore P. John Ruef.

Redattore esec. Fr. Barnaba Hipkins

Stampatore: Fr. Galvao.

Traduttore: p. Giuseppe Zirilli

